

Nuovi adempimenti secondo il Decreto-Legge n.24 del 24/03/2022**AGGIORNAMENTO MISURE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA**

A decorrere dal **01/04/2022** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto **risultate positive al SARS-CoV-2**, fino all'accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento di consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dal **01/04/2022** e fino al **30/04/2022** è fatto obbligo di indossare i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** nei seguenti casi:

- ⇒ per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo
 - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
 - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
- ⇒ per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici
- ⇒ per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi

In tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sull'uso dei DPI.

Fino al 30 aprile 2022, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE

Dal 01/04/2022 al 30/04/2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di **GREEN PASS BASE** l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- ⇒ mense e catering continuativo su base contrattuale
- ⇒ servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
- ⇒ concorsi pubblici
- ⇒ corsi di formazione pubblici e privati
- ⇒ colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
- ⇒ partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto

Dal 01/04/2022, è consentito l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto solo ai soggetti in possesso del GREEN PASS BASE

- ⇒ aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- ⇒ navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti
- ⇒ treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
- ⇒ autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
- ⇒ autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

Non è più previsto il GREEN PASS BASE per l'accesso di cittadini/utenti/clienti ai servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

L'impiego del GREEN PASS BASE nell'ambito dei lavoratori del settore pubblico rimane invariato fino al 30/04/2022.

L'impiego del GREEN PASS BASE nell'ambito dei lavoratori del settore privato rimane invariato fino al 30/04/2022.

L'impiego del GREEN PASS BASE per i Magistrati negli Uffici Giudiziari rimane invariato fino al 30/04/2022.

L'impiego del GREEN PASS in ambito educativo, scolastico e formazione superiore, per coloro che accedono ai relativi locali, rimane invariato fino al 30/04/2022.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 01/04/2022 al 30/04/2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di **GREEN PASS RAFFORZATO** l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- ⇒ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità
- ⇒ convegni e congressi
- ⇒ centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
- ⇒ feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- ⇒ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- ⇒ attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- ⇒ partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

Non sarà più richiesto il GREEN PASS RAFFORZATO a cittadini/utenti/clienti per:

- semplice accesso agli alberghi e strutture ricettive (salvo le attività interne che rientrano nelle casistiche sopra elencate)
- musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- sagre e fiere
- centri termali

Le regole attualmente vigenti per l'accesso di visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice nonché strutture di degenza ospedaliera sono prorogate fino al 31/12/2022.

OBBLIGHI VACCINALI

Le regole attualmente vigenti per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono prorogate fino al 31/12/2022.

In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Le regole attualmente vigenti per lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie sono prorogate fino al 31/12/2022.

L'obbligo vaccinale per i lavoratori delle strutture sanitarie è prorogato sino al 31/12/2022.

Anche per tali lavoratori l'infezione sarà *equivalente* alla somministrazione, pertanto - dopo essere guariti - potranno rientrare al lavoro.

L'obbligo vaccinale per le seguenti categorie di lavoratori è prorogato sino al 15/06/2022.

- ⇒ personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

- ⇒ personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale
- ⇒ personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
- ⇒ al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale

in caso di omesso rispetto dell'obbligo vaccinale, per i docenti ed educatori, il dirigente scolastico o il responsabile della struttura educativa deve utilizzare il docente o educatore inadempiente esclusivamente in attività di supporto alla istituzione scolastica / educativa (fino al termine dell'A.S. 2021-2022).

Fermo restano gli obblighi vaccinali indicati, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente possedere e, su richiesta, esibire il GREEN PASS BASE.

GESTIONI CASI DI POSITIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO / EDUCATIVO

A decorrere dal 01/04/2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- ⇒ è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- ⇒ è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- ⇒ resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°